

Pubblicato il 05/07/2019

N. 00784/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01282/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2019, proposto da

Comune di Sperlinga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Alcamo non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto n. 332 del 09/04/2019 nella parte in cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

ha escluso dalla fase di valutazione il progetto presentato dal Comune di Sperlinga, denominato “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubbliche”, attinente il P.O. F.E.S.R. 2014-2020 Azione 4.1.3 – Illuminazione pubblica Comuni;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso, se occorre e per quanto di ragione, il Decreto dello stesso Dirigente Generale n. 245 del 20/04/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, alla luce di quanto affermato da questa Sezione nell'ordinanza n. 749/2019, resa in fattispecie analoga, e che sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile alla luce della dedotta impossibilità di accedere al bene della vita.

Ritenuto, inoltre, che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti

mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi dell'elenco definitivo imprese ammissibili; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con le modalità sopra specificate;
- va accolta l'istanza cautelare proposta, con conseguente sospensione degli atti impugnati nella parte in cui – tra le imprese escluse – viene compresa la ditta ricorrente;
- che va fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2020, con regolazione al definitivo delle spese della fase cautelare, in ragione della necessaria unitarietà della relativa valutazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO